

Giudizio di opposizione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: va adottato un modello cd. bifasico

Trib. Milano, Sez. IX, sentenza 16 aprile 2014 (Pres. Servetti, est. Rosa Muscio)

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Opposizione al riconoscimento – Procedimento ex art. 250 c.c. – Autorizzazione al riconoscimento e provvedimenti sui rapporti genitoriali – Scissione – Modello bifasico – Sussiste – Sentenza parziale di autorizzazione al riconoscimento – Successiva fase giudiziale previa acquisizione della prova dell'intervenuto riconoscimento

Il provvedimento giudiziale che autorizza il padre al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio si limita ad autorizzare il genitore istante a riconoscere il minore, ma non equivale a riconoscimento, non potendosi escludere affatto che la parte, pur ottenuta l'autorizzazione, non dia corso al riconoscimento, proprio ed anche in ragione delle determinazioni giudiziali in punto di affidamento o di mantenimento, con la conseguenza che le statuizioni adottate, anche eventualmente in via provvisoria, rimarrebbero di fatto prive di effetto, in una situazione di efficacia quiescente rimessa alla volontà discrezionale della parte, situazione non compatibile con l'efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a creare una situazione di potenziale pregiudizio per il minore con l'introduzione nella sua vita di una figura che poi non lo riconosce. Ne deriva che nell'interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell'avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari accertamenti, tutti i provvedimenti ex art. 315bis e 262 c.c, come previsto dall'art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c, introdotto dalla Legge 219/2012.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Omissis

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 21.2.2014, D ha chiesto ex art. 250 c.c. a questo Tribunale di essere autorizzato a riconoscere il minore ..., nato il ..2013, figlio di DD, nata a Milano il ..1978 con cui aveva avuto una relazione, allegando che la madre del bambino non prestava il suo consenso a che lo stesso potesse riconoscerlo.

Chiedeva poi di autorizzarlo in via d'urgenza a vedere il figlio, atteso il comportamento ostruzionistico ed ostacolante della madre e di disporre

l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, l'attribuzione al minore del suo cognome in sostituzione di quello della madre e di stabilire a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con comparsa, depositata in data 31.3.2014, si costituiva DD non opponendosi al riconoscimento del minore da parte del padre e chiedendo però che il cognome paterno venisse posposto a quello materno; chiedeva poi l'affidamento esclusivo del figlio, data la tenera età dello stesso e le attuali modalità di allattamento del bambino, aderendo alle modalità di vista indicate dal padre nel suo ricorso e un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

In data 11.4.2014 parte ricorrente depositava memoria difensiva non autorizzata che, come tale, non verrà presa in esame dal Collegio.

Deve premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, la competenza funzionale per la pronuncia di cui all'art. 250 c.c. è stata attribuita al Tribunale Ordinario.

Deve, altresì, osservarsi che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato attraverso lo scambio delle memorie di costituzione e che il Tribunale dispone di tutti gli elementi per pronunciare sulla domanda di autorizzazione al riconoscimento, senza necessità di una convocazione delle parti.

Prende atto, infatti, il Collegio che la resistente non ha proposto opposizione alla richiesta di riconoscimento avanzata dal ricorrente, non potendosi però non sottolineare che il signor D abbia fornito adeguata prova delle numerose richieste e solleciti alla stessa inoltrati per poter riconoscere il figlio cui la signora DD non ha dato concreto seguito, senza neppure in questa sede in nulla argomentare su tali circostanze documentali che hanno reso necessario l'intervento giudiziale anche in relazione a questo rilevante profilo, non avendo forse le parti ben presente la distinzione dei piani concettuali e giuridici tra l'attribuzione di genitorialità (diritto primario costituzionalmente garantito che si realizza attraverso l'accesso al riconoscimento), la riconoscibilità individuale e sociale dell'identità genitoriale (attraverso l'attribuzione del cognome ex art. 262 c.c) e l'effettivo e concreto esercizio della funzione genitoriale (regolata – nel caso di filiazione extramatrimoniale – dalla procedura ex art. 316 comma 4 e 337bis e seg. c.c.).

Ciò premesso, in mancanza di opposizione ritiene il Collegio, in primo luogo, che non sia necessario procedere alla nomina di un curatore speciale per il minore, non sussistendo una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, che rende, invece, tale nomina necessaria in caso di opposizione, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte alla luce dell'interpretazione che la Corte Costituzionale ha dato dell'art. 250 c.c (Corte Costituzionale 83/2011, Cass. Sez. I 11.12.2013 n. 27729).

Ritiene poi il Tribunale che debba pronunciarsi sentenza che tiene luogo del consenso della madre e autorizzare il signor D a riconoscere il minore, essendo ciò pienamente rispondente all'interesse del bambino a vedersi riconosciuto dal padre anche in ragione di tutti i diritti che dal rapporto di filiazione discendono e dovendosi ritenere incontestata la paternità del ricorrente stesso, avendo la signora DD espressamente aderito in questa sede al riconoscimento.

Ritiene, invece, il Collegio non possa darsi luogo sin d'ora alle altre

statuizioni pure richieste dalle parti in punto di affidamento, mantenimento e cognome, neppure in via provvisoria, dal momento che allo stato non sussiste ancora il presupposto stesso per l'adozione dei provvedimenti in questione, rappresentato dallo status di figlio.

Ciò perché il presente provvedimento si limita ad autorizzare il ricorrente a riconoscere, ma non equivale a riconoscimento, non potendosi escludere affatto che la parte, pur ottenuta l'autorizzazione, non dia corso al riconoscimento, proprio ed anche in ragione delle determinazioni giudiziali in punto di affidamento o di mantenimento, con la conseguenza che le statuizioni adottate, anche eventualmente in via provvisoria, rimarrebbero di fatto prive di effetto, in una situazione di efficacia quiescente rimessa alla volontà discrezionale della parte, situazione non compatibile con l'efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a creare una situazione di potenziale pregiudizio per il minore con l'introduzione nella sua vita di una figura che poi non lo riconosce.

Ne deriva che nell'interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell'avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari accertamenti, tutti i provvedimenti ex art. 315bis e 262 c.c., come previsto dall'art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c., introdotto dal Dlgs 219/2012.

Tale interpretazione della norma in questione che di fatto costruisce il procedimento ex art. 250 c.c secondo un modello c.d. bifasico, a giudizio di questo Tribunale, appare preferibile rispetto all'altra pure prospettata di pronunciare, in caso di mancata opposizione, in via immediata e definitiva l'autorizzazione al riconoscimento, rimettendo poi ai distinti giudizi ex art. 316 comma 4 e 337bis e seguenti e art. 262 c.c le altre questioni.

Appare, infatti, maggiormente conforme al dettato normativo che appunto prevede che con la sentenza in questione vengano adottati i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e mantenimento e al cognome, interpretato però in conformità, da un lato, agli altri principi che regolano la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento che presuppongono, come detto, lo status di figlio che comunque non sussiste sino a che non venga effettuato il riconoscimento stesso, limitandosi la sentenza in questione a superare il mancante consenso materno, e, dall'altro, ai principi generali in tema di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali.

E risponde poi anche al principio di economia processuale, consentendo di evitare la moltiplicazione dei giudizi che le parti dovrebbero poi necessariamente instaurare, seguendo appunto l'altra prospettata interpretazione della norma.

La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

visti gli artt. 250, comma IV, c.c., 737 c.p.c.

1) autorizza il ricorrente D, nato a ... il ...1968, a procedere al

riconoscimento quale proprio figlio di ..., nato a ... il ...2013 e già riconosciuto dalla madre DD, nata a ... il ..1978, autorizzando altresì l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge;

2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al cognome del minore;

3) riserva la decisione sulla spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2014

Il Giudice Estensore

Il

Presidente

Dott.ssa Rosa Muscio

Dott.ssa

Gloria Servetti

N. ../2014 R.G.

ORDINANZA

rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza non definitiva; ritenuto che il giudizio deve proseguire per le statuizioni relative all'affidamento, al mantenimento e al cognome del minore, dovendo parte ricorrente dare prova di aver effettuato il riconoscimento;

ritenuto sin d'ora di evidenziare che l'affidamento monogenitoriale, rappresentando una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, prevista dal legislatore nell'interesse del minore alla c.d. bigenitorialità, presuppone gravi carenze nella capacità genitoriale che comportino un serio rischio evolutivo per il minore, circostanze che non sono neppure state allegate dalla resistente in relazione alla sua domanda di affido esclusivo;

ritenuto che, date le conclusioni rassegnate, le parti stesse sembrano concordare sulle modalità e tempi di frequentazione con il minore sicché ben possono dare attuazione alle stesse, in attesa dell'intervento giurisdizionale, non potendosi dar corso a provvedimenti provvisori per le ragioni ampiamente esposte nella odierna pronuncia parziale, ponendo così in essere comportamenti che certamente potranno ben essere valutati dal Tribunale al momento della decisione sulle altre questioni;

P Q M

- rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio
- concede a parte ricorrente termine sino al 15.6.2014 per il deposito della prova dell'avvenuto riconoscimento;
- fissa avanti al Giudice Delegato dott.ssa Rosa Muscio l'udienza del ...7.2014 ore 11.00 per la comparizione personale delle parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.

Così deciso, in Milano il 16 aprile 2014

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Rosa Muscio

Dott.ssa Gloria Servetti